

Cosenza, 27 febbraio 2014

Premesso

- che l'installazione e l'adeguamento delle antenne di telefonia cellulare sono disciplinati dall'art. 87 ed 87bis del D.Lvo 259/03 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche";
- che i limiti di legge in materia di emissioni elettromagnetiche ad alta frequenza sono disciplinati dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003;

Considerato

- che nel mese di luglio 2013 la ditta Vodafone Omnitel ha presentato istanza all'ARPACAL di Cosenza per l'adeguamento del proprio impianto di telefonia cellulare in Via Russo;
- che nella zona di via Russo, su tre fabbricati diversi, sono installati gli impianti di telefonia cellulare delle società Vodafone, Telecom e Wind;

Atteso

che l'ARPACAL ha comunicato con nota n° 7497 del 9/12/2013 al Comune di Cosenza che detta istanza non poteva essere accolta in quanto *"da una simulazione del campo elettromagnetico prodotto da tutte le stazioni presenti nella zona, è emerso un probabile superamento dei limiti di legge in materia di emissioni elettromagnetiche"*;

Verificato

che nel mese di gennaio 2014 la società Vodafone Omnitel ha, nonostante il parere negativo, comunicato la fine dei lavori e la contestuale attivazione per il citato impianto di Via Russo, susseguenti ad una probabile autorizzazione degli uffici comunali (silenzio-assenso?);

Tutto ciò premesso,

Interrogato

la S.V. per sapere se gli uffici comunali hanno autorizzato nelle forme previste dalla legge e in presenza di un parere negativo dell' ARPACAL i lavori di potenziamento dell'antenna di via Russo, ed in caso affermativo per sapere:

- se siano state approntate direttamente dagli uffici comunali, fatto non previsto dalla legge, misurazioni certificanti la presenza di un campo elettromagnetico entro i limiti imposti dalla legge in materia di emissioni elettromagnetiche, e conseguentemente le certificazioni attestanti l'assenza di pericoli per le popolazioni residenti in via Russo e nelle sue prossimità;
- se la responsabilità dell'autorizzazione sia del Settore Ambiente o del Settore Urbanistica del Comune di Cosenza;
- quali provvedimenti, una volta verificata la pericolosità dell'installazione, intenda adottare per individuare il responsabile o i responsabili dell'autorizzazione di un impianto per il quale l'ARPACAL non ha concesso il nullaosta richiesto ed alla luce anche di quanto previsto dalla Legge quadro n° 36/2001 sull'inquinamento elettromagnetico.

Con osservanza

Sergio Nucci
Consigliere Comunale

Risposta scritta art. 29 Regolamento C.C.